



COMUNE DI  
CASCIANA TERME LARI

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**COPIA**

**N° 27 del 09/09/2014**

**OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014 .**

L'anno 2014, addì nove del mese di settembre alle ore 21:40, nella Sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Mirko Terreni il Consiglio Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Di Pietro.

Intervengono i Signori:

Cognome e nome	Qualifica	Presenti
TERRENI MIRKO	Sindaco	SI
CARTACCI MATTEO	Consigliere Anziano	SI
CESTARI SIMONA	Consigliere	SI
LENZI TIZIANA	Consigliere	SI
CITI MATTIA	Consigliere	SI
PASQUALETTI MARCO	Consigliere	SI
COPPINI PAOLO	Consigliere	SI
DICIOTTI VERONICA	Consigliere	SI
VUODO ALESSANDRO	Consigliere	SI
CECCOTTI MAURO	Consigliere	SI
BERTI JESSICA	Consigliere	SI
CINI AGNESE	Consigliere	SI
BALLATORI ERICA	Consigliere	SI
FRACASSI LUCA	Consigliere	SI
PASSERAI SILVIA	Consigliere	SI
SALVETTI RICCARDO	Consigliere	SI
BOSCO MARIANNA	Consigliere	SI

PRESENTI: 17

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto :

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale risultano:

CICCARE' CHIARA

Assessore non Consigliere

Pres.

Ass.

X

Il Sindaco, richiamata la discussione effettuata sul punto n. 2 all'ordine del giorno del Consiglio odierno e riportata precedentemente alla deliberazione n. 26 in data odierna, non essendoci richieste di intervento, passa alla votazione.

Indi,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- con Legge regionale Toscana. 22 novembre 2013 n. 68 è stato istituito, a far data dal 1° gennaio 2014, il Comune di Casciana Terme Lari mediante fusione dei Comuni di Casciana Terme e Lari;
- l'art. 2, comma 1, della L.R. 68 del 22.11.2013 statuisce che *“Il Comune di Casciana Terme Lari subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.”*;
- l'art. 6 della L.R. 68 del 22.11.2013, prevede che *“1. Gli organi del Comune di Casciana Terme Lari, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.  
2. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune di Casciana Terme Lari si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Lari vigenti alla data del 31 dicembre 2013.”*;

Richiamato

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che, nell'ambito della disciplina della IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI, in particolare:
  - il comma 640, che ha stabilito che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677;
  - il comma 671 che prevede che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
  - il comma 675 che prevede che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);
  - il comma 676 che prevede che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
  - il comma 677, che stabilisce che il Comune può determinare l'aliquota TASI rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge

statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Inoltre, lo stesso comma prevede che per l'anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizioni che siano finanziate relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L.6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L.22/12/2011 n.214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

- il comma 683, il quale stabilisce che: *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”*;

Tenuto conto che

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei costi derivanti dalla erogazione dei servizi indivisibili individuati come stabilito dall'art. 4 del regolamento del tributo stesso, e che tali costi e la relativa percentuale di copertura sono individuati nell'allegato B) della presente delibera ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della Legge n.147/2013;
- che per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività come individuati dettagliatamente nell'allegato B) della presente deliberazione;
- che i costi per i servizi indivisibili da coprire ed indicati nell'allegato B) che fa parte integrante della presente delibera, ammontano ad euro 1.433.443,50;
- che il comma 683 del sopracitato art.1 della Legge n.147/2013, prevede la possibilità di differenziare l'aliquota in base alla tipologia ed alla destinazione degli immobili fissando a 0 (zero) l'aliquota degli immobili diversi dall'abitazione principale e dalle relative pertinenze;

Considerato

- che il meccanismo di calcolo del nuovo tributo, in caso di mancata applicazione della detrazione, comporta per gli immobili adibiti ad abitazione principale un aumento della pressione fiscale inversamente proporzionale alla rendita dei fabbricati interessati, penalizzando soprattutto gli immobili di minori dimensioni;
- che il comma 682 del sopracitato art.1 della Legge n.147/2013, prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune può determinare la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- che il comma 683 del sopracitato art.1 della Legge n.147/2013, prevede che le aliquote della TASI, possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.26 in data odierna;

#### Ritenuto opportuno

- approvare per l'anno 2014, le aliquote e le detrazioni del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, come indicate nell'allegato A) alla presente deliberazione;
- avvalersi della possibilità di disciplinare le detrazioni in base alla capacità contributiva del nucleo familiare attraverso l'applicazione dell'ISEE, al fine di garantire l'equivalenza degli effetti del carico fiscale tra IMU e TASI, e prevedere una struttura delle aliquote che permetta di riequilibrare tali effetti distorsivi e pertanto prevedere aliquote minori per le unità immobiliari di minor valore catastale;
- stabilire che
  - la detrazione di euro 50,00 per figlio spetta per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, fiscalmente a carico, purché dimorante abitualmente e residente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di n° 4 figli;
  - l'ulteriore detrazione di euro 100,00 si applica a favore di soggetto passivo con presenza nel proprio nucleo familiare di portatore di handicap certificato dalle competenti autorità sanitarie locali ai sensi della Legge 104/92;
  - le detrazioni d'imposta sono cumulabili tra loro;
- stabilire che, al fine di poter beneficiare delle detrazioni d'imposta legate agli scaglioni di reddito ISEE e della detrazione aggiuntiva per presenza di portatore di handicap nel nucleo familiare del soggetto passivo, i contribuenti interessati devono attestare la sussistenza delle condizioni di fatto mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta su apposito modulo predisposto dall'ufficio tributi, da presentare a pena di nullità entro la data prevista per il saldo TASI (16 Dicembre);

#### Dato atto che

- il gettito stimato della TASI pari ad €. 1.000.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili di cui all'allegato B) della presente deliberazione, che ne fa parte integrante e sostanziale, al fine di assicurare al Bilancio di previsione 2014 un gettito atto a garantire gli equilibri correnti di bilancio;
- che nella determinazione delle aliquote e detrazioni vengono garantiti gli effetti equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, come previsto dal citato ultimo periodo del comma 677, dell'art. 1, della L. 147/2013;

#### Rilevato

- l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
- l'art.53, comma 16 della Legge 388 del 23/12/2000, così come modificato dall'art.27, comma 8, della L.448 del 28/12/2001, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe per i tributi locali, compresa l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Irpef, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento;

#### Preso atto che

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 19.12.2013, ha differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 degli enti locali di cui all'articolo 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.02.2014, ha differito al 30.04.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 degli enti locali;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29.04.2014, ha differito al 31.07.2014 il termine per la deliberazione del bilancio;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 18.07.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23/07/2014, ha ulteriormente differito al 30 Settembre 2014, il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014;
- il comma 125, dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", prevede che il comune risultante da fusione approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, primo comma, D.Lgs. n. 267/00, dal Responsabile del Servizio Affari generali, Dott. Giacomo Orazzini, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visti

- lo Statuto Comunale;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano,

Favorevoli	n.	12
Contrari	n.	5 (Erica Ballatori, Luca Fracassi, Silvia Passerai, Riccardo Salvetti, Marianna Bosco)
Astenuti	n.	0
Consiglieri presenti	n.	17
Consiglieri votanti	n.	17

### **DELIBERA**

1. Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare per l'anno 2014, le aliquote e le detrazioni del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, come indicate nell'allegato A) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di stabilire che
  - la detrazione di euro 50,00 per figlio spetta per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, fiscalmente a carico, purché dimorante abitualmente e residente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di n° 4 figli;

- l'ulteriore detrazione di euro 100,00 si applica a favore di soggetto passivo con presenza nel proprio nucleo familiare di portatore di handicap certificato dalle competenti autorità sanitarie locali ai sensi della Legge 104/92;
  - le detrazioni d'imposta sono cumulabili tra loro;
4. Di stabilire che, al fine di poter beneficiare delle detrazioni d'imposta legate agli scaglioni di reddito ISEE e della detrazione aggiuntiva per presenza di portatore di handicap nel nucleo familiare del soggetto passivo, i contribuenti interessati devono attestare la sussistenza delle condizioni di fatto mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta su apposito modulo predisposto dall'ufficio tributi, da presentare a pena di nullità entro la data prevista per il saldo TASI (16 Dicembre);
  5. Di dare atto che, ai fini dell'individuazione dell'aliquota TASI da applicare in base agli scaglioni di rendita catastale di cui all'allegato A), occorre fare riferimento alla sola rendita catastale dell'abitazione principale. L'aliquota così individuata si applica sull'intera base imponibile (abitazione principale e pertinenze);
  6. Di dare atto che il gettito stimato della TASI pari ad €. 1.000.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili di cui all'allegato B) della presente deliberazione, che ne fa parte integrante e sostanziale, al fine di assicurare al Bilancio di previsione 2014 un gettito atto a garantire gli equilibri correnti di bilancio;
  7. Di dare atto che nella determinazione delle aliquote e detrazioni vengono garantiti gli effetti equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, come previsto dal citato ultimo periodo del comma 677, dell'art. 1, della L. 147/2013;
  8. Di trasmettere tempestivamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale per il federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art.52, comma2 del D.Lgs.446/97;
  9. Di prendere atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Affari Generali, Dott. Giacomo Orazzini, competente a porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenti all'approvazione del presente atto;
  10. Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere, altresì proposto Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni.

Successivamente

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano

Favorevoli	n.	12
Contrari	n.	5 (Erica Ballatori, Luca Fracassi, Silvia Passerai, Riccardo Salvetti, Marianna Bosco)
Astenuti	n.	0
Consiglieri presenti	n.	17
Consiglieri votanti	n.	17

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto :       TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE DELLE  
ALIQUOTE PER L'ANNO 2014

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere   di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative regolamentari e tecniche che disciplinano la materia.

Casciana Terme Lari, li 09/09/2014

Il Responsabile del Servizio Affari Generali  
F.TO Dott. Giacomo Orazzini

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere   favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Casciana Terme Lari , li 09/09/2014

Il Responsabile del Servizio Affari Generali  
F.TO Dott. Giacomo Orazzini

---

## **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

**ALLEGATO A) PROSPETTO ALIQUOTE TASI**

**Abitazioni principali e loro pertinenze (C/2, C/6, C/7).**  
 escluso A/1, A/8, A/9

<b>DETRAZIONI</b>						
Classe Rendita	Aliquota	ISEE ≤ 15.000	ISEE da 15.001 a 25.000	ISEE da 25.001 a 35.000	Figlio < 26 anni	Nucleo familiare con port.handicap
<b>Ab. Principale</b>						
da 0 a 500	1,5 ‰	50,00	30,00	15,00	50,00	100,00
da 501 a 600	2,2 ‰	50,00	30,00	15,00	50,00	100,00
da 601 a 850	2,5 ‰	50,00	30,00	15,00	50,00	100,00
da 851 a 1200	3,0 ‰	50,00	30,00	15,00	50,00	100,00
Oltre 1200	3,3 ‰	50,00	30,00	15,00	50,00	100,00

**Abitazioni principali classificate in categoria A/1 (abit. signorili) A/8 (ville) A/9 (castelli) e loro pertinenze (C/2, C/6, C/7).**

Categoria catastale	Aliquota	DETRAZIONI	
		Figlio età < 26 anni	Nucleo familiare con port. Handicap
A1, A8, A9	2,5 ‰	50,00	100,00

**ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA TASI 0,0 ‰ per mille**

Numero massimo di figli: 4



ALLEGATO B)

SERVIZI INDIVISIBILI – INDICAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI CON RELATIVI COSTI

Di seguito sono indicati i servizi indivisibili, con i relativi costi rilevanti ai fini TASI ai sensi dell'art. 1 comma 682 della Legge 147/2013:

Servizio	Personale	Acquisto beni	Prestazioni Servizi	Utilizzo beni di terzi	Trasferimenti	Totale
<b>Viabilità pubblica</b>						
corrente	29.360,00	23.768,77	105.179,15	1.200,00	0,00	
<b>Illuminazione pubblica</b>						
corrente	0,00	4.000,00	361.382,22	154,94	0,00	
<b>Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde</b>						
corrente	102.772,68	5.901,99	246.461,25	0,00	900,00	
<b>Servizi Socio-assistenziali</b>						
corrente	0,00	2.000,00	40.768,23	26.216,64	615.510,31	
<b>Tot.</b>		<b>35.670,76</b>	<b>753.790,85</b>	<b>27.571,58</b>	<b>616.410,31</b>	<b>1.433.443,50</b>

**Gettito stimato TASI** 1.000.000,00

**Grado di copertura costi** 69,76



Letto, confermato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano  
F.TO **Matteo Cartacci**

Sindaco  
F.TO **Mirko Terreni**

Il Segretario Comunale  
F.TO **Dott.ssa Daniela Di Pietro**

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione diverrà esecutiva il decimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale  
F.TO **Dott.ssa Daniela Di Pietro**

---

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Casciana Terme Lari, 10/09/2014

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Daniela Di Pietro



---



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 09/09/2014

OGGETTO TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 674 Reg. Atti Pubblicati

Si attesta che in data odierna il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Casciana Terme Lari, 10/09/2014

Il Responsabile della Pubblicazione

Dott. Giacomo Orazzini

(atto firmato digitalmente)

La presente è copia analogica conforme all'originale informatico conservato presso l'Ente.

Casciana Terme Lari, 10/09/2014

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott. Giacomo Orazzini

